

Informazioni essenziali ai sensi dell'art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e degli artt. 129 e 130 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999

Valsoia S.p.A.

Si rende noto che in data 3 settembre 2009, il Signor Lorenzo Sassoli de Bianchi, ("**Sassoli**") e il Signor Ruggero Ariotti ("**Ariotti**") hanno stipulato un accordo (il "**Patto**"), successivamente modificato in data 22 febbraio 2010 ed in data 7 settembre 2015, teso a disciplinare un patto di covendita in relazione all'eventualità che Sassoli venda a terzi – direttamente e/o indirettamente - una partecipazione pari ad un quantitativo di azioni della società Valsoia S.p.A. ("**Valsoia**" o la "**Società**"), tale da comportare la perdita del controllo di diritto sulla medesima Valsoia.

Di seguito vengono riportate le informazioni essenziali, ai sensi dell'art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e degli artt. 129, 130 e 131 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, relative al Patto come modificato a seguito di operazioni di compravendita di azioni effettuate dal Signor Ruggero Ariotti in data 20 settembre 2016.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Le pattuizioni contenute nel Patto hanno ad oggetto azioni di Valsoia S.p.A., con sede legale in Bologna, Via Ilio Barontini 16/5, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al numero di codice fiscale 02341060289 e Partita IVA 04176050377, con capitale sociale pari a euro 3.503.024,91, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 10.615.227 azioni con valore nominale di euro 0.33 ciascuna.

2. Diritti di voto apportati al Patto

Il Patto, aggrega n. 5.974.778 azioni di Valsoia, rappresentative del 56,285% circa del capitale sociale della stessa.

3. Soggetti aderenti al Patto

I soggetti aderenti al Patto sono:

- Lorenzo Sassoli de Bianchi, nato a Parigi (Francia) il 26 novembre 1952, domiciliato in Bologna, Via Ilio Barontini, 16/5, codice fiscale SSS LNZ 52S26 Z110N ("**Sassoli**"). Si precisa che Sassoli detiene l'intero capitale sociale di Finsalute S.r.l., con sede in Bologna, Via Bellombra, 1/2, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna numero di codice fiscale e partita IVA 02586261204, per nominali Euro 1.940.000,00 a titolo di piena proprietà e per i restanti nominali Euro 60.000,00 a titolo di nuda proprietà, essendone pertanto socio controllante di diritto. A sua volta, Finsalute S.r.l. detiene n. 6.718.875 azioni, pari al 63,295% del capitale sociale di Valsoia. Sassoli è pertanto socio controllante di diritto di Valsoia ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1 del codice civile e 93 del Decreto Legislativo 58 del 24 febbraio 1998.
- Ruggero Ariotti, nato a Bologna il 29 settembre 1940, domiciliato in Bologna, via Ilio Barontini 16/5, codice fiscale RTT RGR 40P29 A944D ("**Ariotti**"). Ariotti è titolare di n. 614.778 azioni Valsoia, rappresentative del 5,791% del capitale sociale della stessa.

Il Sig. Sassoli ha conferito nel Patto n. 5.360.000 azioni di Valsoia, pari al 50,494% circa del capitale sociale della stessa e al 89,710% delle azioni aggregate nel Patto, detenute tramite la controllata Finsalute.

Il Sig. Ariotti ha conferito nel Patto l'intera partecipazione detenuta e dunque n. 614.778 azioni di Valsoia, pari al 5,791% del capitale sociale della stessa e al 10,290% delle azioni aggregate nel Patto.

Il Patto prevede l'obbligo del solo Ariotti di conferire al medesimo Patto tutte le ulteriori azioni che quest'ultimo dovesse acquistare – direttamente e/o indirettamente – in futuro.

Il Patto non inficia il controllo di Valsoia da parte di Lorenzo Sassoli de Bianchi.

4. Contenuto del Patto

Il Patto è teso a disciplinare un patto di covendita in relazione all'eventualità che Sassoli venda a terzi – direttamente e/o indirettamente - una partecipazione pari ad un quantitativo di azioni della società Valsoia, tale da comportare la perdita del controllo di diritto sulla medesima Valsoia.

5. Durata del Patto

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto avranno durata indeterminata. Ciascuna delle parti ha diritto di esercitare il recesso dal Patto con preavviso di almeno 180 giorni.

6. Deposito

Il Patto parasociale originale è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Bologna nei termini di legge.